

IMPOSTE E TASSEdi **MARCO NESSI****Microelettronica, certificazione facoltativa per il credito d'imposta**

Nella versione finale della disciplina relativa al credito d'imposta per progetti di ricerca e sviluppo nella microelettronica è stato chiarito che la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo prevista dal D.L. 73/2022 non è un obbligo per le imprese, ma una mera possibilità.

Tratti distintivi - L'art. 5 D.L. 10.08.2023, n. 104, convertito nella L. 9.10.2023, n. 136, ha introdotto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in progetti di **ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori**. Il credito d'imposta è riconosciuto alle **imprese residenti** nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L'incentivo spetta anche qualora le attività di ricerca e sviluppo siano svolte mediante **contratti** stipulati con imprese residenti o localizzate: in altri Stati membri dell'Unione Europea; negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo; in Stati compresi nell'elenco previsto dal D.M. 4.09.1996. Con un **decreto** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Economia, dovranno essere definiti i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti (10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028).

Si ricorda che, per espressa previsione normativa, il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo nella microelettronica è **alternativo** al credito d'imposta ricerca e sviluppo previsto dall'art. 1, c. 200 L. 160/2019 (pertanto, le medesime voci di spesa non possono fruire di entrambe le agevolazioni).

Spese agevolate - Sotto il profilo oggettivo, il credito d'imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'art. 25, par. 3 Regolamento Ue 651/2014 (con esclusione dei costi relativi agli immobili) sostenuti **dall'11.08.2023** (data di entrata in vigore del D.L. 104/2023) e fino al **31.12.2027**. Stante quanto sopra, sono quindi ammissibili al credito d'imposta i costi relativi ai progetti di ricerca e sviluppo che rientrano nelle seguenti **categorie**: le spese per il personale impiegato nel progetto (art. 25, par. 3, lett. a); i costi relativi alla strumentazione e alle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati (art. 25, par. 3, lett. b); i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto (art. 25, par. 3, lett. d); le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto (art. 25, par. 3, lett. e). Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 regolamento n. 651/2014, ai sensi del quale **l'intensità di aiuto** non supera: il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; il 50% dei costi ammissibili per la ricerca industriale; il 25% dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale; il 50% dei costi ammissibili per gli studi di fattibilità. **L'intensità di aiuto può essere aumentata**: per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale: di 10 punti percentuali per le medie imprese, di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 15 in caso di progetti in collaborazione; per gli studi di fattibilità: di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. **Modalità di utilizzo del credito** - Con riferimento alle modalità di utilizzo, il nuovo credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** mediante modello F24 (ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997) dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, e non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e dall'art. 34 L. 388/2000 (l'utilizzo in compensazione è in ogni caso **subordinato** al rilascio, da parte del **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. Per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 D.Lgs. 39/2010).

Certificazione delle attività di ricerca e sviluppo - Ai fini della fruizione del credito d'imposta le imprese **"possono richiedere"** (locuzione introdotta in luogo del testo originario **"richiedono"**) la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo (ex art. 23, cc. 2-5 D.L. 73/2022). Con questa modifica il testo della nuova disposizione viene di fatto allineato con il disposto del citato art. 23, c. 2, nonché con le bozze del D.P.C.M. attuativo circolate. La certificazione (che, come visto, non è più obbligatoria ma meramente facoltativa) consente di **mettersi al**